

Codice A1512C

D.D. 8 settembre 2026, n. 419

Art. 15 L. 241/1990. Convenzione tra Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro che definisce l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di committenza ausiliaria delegata ad Agenzia Piemonte Lavoro per l'acquisizione di un "Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte" CUI S80087670016202600010. Approvazione schema di ac..



ATTO DD 419/A1512C/2026

DEL 08/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500B - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, FORMAZIONE E LAVORO

A1512C - Coordinamento dell'attuazione della Programmazione FSE e delle altre iniziative cofinanziate

OGGETTO: Art. 15 L. 241/1990. Convenzione tra Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro che definisce l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di committenza ausiliaria delegata ad Agenzia Piemonte Lavoro per l'acquisizione di un "Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte" CUI S80087670016202600010. Approvazione schema di accordo.

Premesso che:

-con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2026) 904 del 09/02/2026, di modifica della Decisione C(2022) 5299 *final* del 18 luglio 2022, è stato approvato il Programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" nella sua versione modificata;

-la D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, come da ultimo modificata con la D.G.R. 37-1089 del 6 maggio 2025, incardina nella Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro", l'Autorità di Gestione del FSE+, responsabile dell'attuazione del relativo Programma;

-ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32, Agenzia Piemonte Lavoro è ente strumentale della Regione Piemonte con funzioni, tra le altre, di supporto alla programmazione, gestione e monitoraggio delle politiche regionali e degli interventi in materia di lavoro e formazione professionale, nonché alla programmazione e gestione del FSE+;

-con Deliberazione n. 1-2386 del 30 marzo 2026, la Giunta Regionale ha approvato il Programma triennale 2026-2028 e l'elenco annuale 2026 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore a 140.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 37 e dell'allegato I.5 del decreto legislativo n. 36/2023;

-con Deliberazione n. 4-2814 del 13 luglio 2026, la Giunta Regionale :

- ha disposto che, quale indirizzo strategico per la comunicazione del PR FSE+ Piemonte 2021-2027, in conformità alla sua Sezione 7 “Comunicazione e Visibilità”, sia adottato un modello unitario e integrato;
- ha demandato alla Direzione regionale “Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all’attuazione dell’indirizzo disposto.

Considerato

-che nell’ambito del PR FSE+ Piemonte 2021-2027, nella sezione 7 del Programma denominata “Comunicazione e visibilità”, si indica che le attività di informazione e comunicazione relative al PR saranno implementate con un approccio integrato, in stretta collaborazione con gli altri Fondi UE, con il partenariato ed i suoi canali istituzionali e condotte in accordo con gli orientamenti della Strategia nazionale, dalla quale sono declinati identità visiva e claim, adattati a livello territoriale e tematico, e della Strategia regionale unitaria di comunicazione per i Fondi SIE;

- gli obblighi in capo all’Autorità di Gestione del Programma e ai Beneficiari in materia di informazione e comunicazione previsti dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060;

- che Agenzia Piemonte Lavoro, quale ente strumentale della Regione Piemonte operante in regime di “*in house providing*”, risulta stazione appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 per servizi e forniture con qualificazione di terzo livello senza limiti di importo (art. 5, Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023);

- che l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*» consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Verificata

la necessità di prevedere l’acquisizione di un ampio e articolato servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata, a supporto dell’attuazione del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte, al fine di assicurare maggiore efficacia alla strategia unitaria, continuativa e coordinata di comunicazione del Programma, sperimentando nuove modalità e strumenti.

Richiamati

-l’ art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti qualificate senza limiti di importo possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale, previa formalizzazione di specifico accordo o convenzione (commi 5, 9 e 11);

-l’art. 3, comma 1, lett. z) dell’allegato I.1 del D.Lgs n. 36/2023, che prevede che nell’ambito delle attività di committenza ausiliaria rientrano, tra l’altro, quelle attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza nelle forme della gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Valutato

- che in termini generali la delegazione di funzioni di committenza ausiliaria possa avvenire nell’ambito dei rapporti tra ente pubblico e organismo in house, che costituisce una longa manus

dell'amministrazione, nei termini confermati da ANAC e che ciò, nella specie, si concili con il rapporto tra controllante ed ente in house che caratterizza quello tra Regione Piemonte e APL assicurando quel principio di auto – organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.lgs n. 36/2023 secondo il quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

-che nell'ambito del medesimo macro - sistema organizzativo (Direzione regionale e APL assegnatarie delle medesime competenze istituzionali) l'attribuzione ad APL di una funzione di committenza ausiliaria per l'affidamento dei servizi di comunicazione di cui sarà beneficiaria Regione Piemonte garantisce:

- uniformità di coordinamento progettuale,
- unicità e semplificazione procedurale,
- celerità nei tempi di affidamento e efficienza nella rendicontazione,
- sinergia organizzativa tra Regione e APL nella gestione, nella spendita e nella rendicontazione dei fondi ascrivibili al Programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" ;

- che tale scelta organizzativa può contribuire, nel caso in oggetto, a garantire maggiore specializzazione tecnica e uniformità di approccio, in considerazione del fatto che Agenzia Piemonte Lavoro acquisisce servizi di comunicazione anche per attività finanziate dal FSE+ o comunque collegate alle politiche e agli interventi del PR FSE+, assicurando al contempo maggiore celerità di attuazione.

Dato atto che

omissis Agenzia Piemonte Lavoro, con nota prot. 0015388 del 24/3/2026, ha manifestato la disponibilità a svolgere attività di committenza ausiliaria per la gestione della fase di affidamento relativa alla procedura d'appalto finalizzato all'acquisto di un "*Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte*" CUI S80087670016202600010.

Ritenuto

-di delegare ad Agenzia Piemonte Lavoro lo svolgimento delle attività amministrative per l'affidamento, con procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con un unico operatore economico, del "*Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte*" CUI S80087670016202600010;

-di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro avente ad oggetto :

- le forme e le modalità con le quali Agenzia Piemonte Lavoro assicura a Regione Piemonte, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività amministrative relative alla procedura di scelta del contraente, per l'affidamento, con procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica (di seguito procedura), per la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con un unico operatore economico, del "*Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte*" CUI S80087670016202600010;
- i rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle attività e delle funzioni connesse allo svolgimento della procedura.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della medesima DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990;
- il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici s.m.i.;
- le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;
- gli artt. 4, 16,17 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.7.2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 28,29 e 30 della L.R.24/11/2023 n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro";
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000.;

determina

-di delegare ad Agenzia Piemonte Lavoro lo svolgimento delle attività amministrative relative alla procedura di scelta del contraente, per l'affidamento, con procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con un unico operatore economico, del *"Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte"* CUI S80087670016202600010;

-di approvare, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro, allegato e parte integrante della presente determinazione, avente ad oggetto :

- le forme e le modalità con le quali Agenzia Piemonte Lavoro assicura a Regione Piemonte, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività amministrative relative alla procedura di scelta del contraente, per l'affidamento, con procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con un unico operatore economico, del *"Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte"* CUI S80087670016202600010;
- i rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle attività e delle funzioni connesse allo svolgimento della procedura.

-di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) D.Lgs. 33/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1512C - Coordinamento dell'attuazione della
Programmazione FSE e delle altre iniziative cofinanziate)
Firmato digitalmente da Ezio Elia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Convenzione_committenza_ausiliaria_apl.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE - AGENZIA PIEMONTE LAVORO

**CONVENZIONE PER IL SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ E FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLO
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE “*****”**

La ***** e la *****, rappresentati, la prima, dal ***** autorizzat* alla sottoscrizione di questa convenzione, ai sensi dell’articolo ** del ***** e, quanto alla seconda, dal *****, autorizzat* alla sottoscrizione di questa convenzione, ai sensi dell’articolo **.

PREMESSO CHE

- la Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2026, n. 4-2814 avente ad oggetto: “*PR FSE+ 2021-2027 Regione Piemonte. Indirizzi per l'adozione di un modello unitario e pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte. Spesa complessiva pari ad euro 2.027.920,00*” ha, tra l’altro, stabilito, quale indirizzo strategico per la comunicazione del PR FSE+ Piemonte 2021-2027, che venga adottato un modello unitario e integrato da attuarsi mediante un’unica procedura di affidamento flessibile e di alto profilo specialistico, improntata alla massima elasticità operativa, all’organicità dell’approccio e alla sperimentazione di strumenti innovativi per il perseguimento dell’efficacia dei risultati, destinando euro 2.027.920,00.
- La Direzione regionale “Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro”, a cui la predetta deliberazione demanda l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della medesima, con Determinazione dirigenziale n..... del ha stabilito di espletare la procedura d’appalto relativa al “*Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell’attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte*” CUI S80087670016202600010, avvalendosi dell’attività di committenza ausiliaria di Agenzia Piemonte Lavoro, in applicazione dell’art.62 del D.Lgs. n. 36/2023, di seguito, per brevità, anche "Codice", che stabilisce che le stazioni appaltanti qualificate senza limiti di importo possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione

posseduti, attività di committenza ausiliarie per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale, previa formalizzazione di specifico accordo o convenzione (commi 5, 9 e 11).

- Agenzia Piemonte Lavoro è stazione appaltante iscritta nell'elenco ANAC, qualificata di terzo livello per servizi e forniture (SF1) senza limiti di importo (art. 5, Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023) e pertanto, ai sensi dell'art. 62, commi 5, lett. c) e 11, del D.Lgs. 36/2023 può svolgere attività di committenza ausiliaria.
- A norma dell'art. 62, comma 9 del Codice, il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione.
- L'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*» consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- La Regione Piemonte, con la citata D.D. n..... del, ha approvato il presente schema, nei termini di seguito indicati.
- Agenzia Piemonte Lavoro, con D.D. n..... del 2026, ha approvato il presente schema di convenzione, nei termini di seguito indicati.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 — OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto le forme e le modalità con le quali Agenzia Piemonte

Lavoro assicura a Regione Piemonte, in regime di collaborazione istituzionale, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività amministrative relative alla procedura di scelta del contraente, per l'affidamento, con procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in modalità telematica, per la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con un unico operatore economico, del “*Servizio unitario pluriennale di comunicazione integrata a supporto dell'attuazione del PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte*” CUI S80087670016202600010.

2. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle attività e delle funzioni connesse allo svolgimento della procedura di cui al comma 1.

3. Il supporto prestato da Agenzia Piemonte Lavoro nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è rivolto al perseguimento delle finalità in premessa indicate.

ARTICOLO 3 — RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE FUNZIONI FRA LE PARTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE

1. Per le finalità indicate all'articolo 2, Agenzia Piemonte Lavoro assicura l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura di gara per l'individuazione del soggetto aggiudicatario, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la nomina del Responsabile Unico del Progetto per la fase di propria competenza;
- la predisposizione e l'approvazione in autonomia del bando di gara e del disciplinare e, in generale, la predisposizione e l'adozione degli atti di competenza della stazione appaltante delegata, salvo quelli aventi contenuto tecnico;
- lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla procedura di selezione del contraente;
- la pubblicità legale dei documenti di gara, ivi inclusa la pubblicazione sulla piattaforma telematica come previsto dalla normativa vigente e l'acquisizione del relativo codice CIG;
- la nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice;

- l'apertura delle offerte e l'attivazione, qualora necessario, del soccorso istruttorio;
- la richiesta dei giustificativi e dei chiarimenti in caso di attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
- le comunicazioni previste dalla legge sugli esiti di cui alle predette verifiche;
- la verifica del possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale (questi ultimi con la collaborazione di Regione Piemonte) previsti dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- l'assunzione del provvedimento di aggiudicazione;
- la pubblicità legale dell'esito della procedura d'appalto;
- la compilazione e la trasmissione delle schede ANAC previste per l'affidamento in oggetto fino all'aggiudicazione compresa;
- la trasmissione alla Regione Piemonte di copia della documentazione di cui alla procedura d'appalto espletata;
- il conferimento alla Regione Piemonte, una volta terminate le attività di competenza della stazione appaltante delegata, dell'eventuale documentazione originale in formato cartaceo e di tutta la documentazione amministrativa in formato digitale ;
- la disponibilità a collaborare in caso di controlli previsti nel contesto PR FSE+ Piemonte 2021-2027 da parte delle Autorità competenti (ad esempio, Autorità di Audit regionale, MEF-IGRUE, Corte dei Conti europea, servizi della Commissione Europea) fino alla chiusura del Programma.

2. Restano di esclusiva competenza della Regione Piemonte sia la fase che precede l'indizione della procedura di gara e della selezione, sia la fase successiva all'aggiudicazione. In particolare, e a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- la programmazione dei fabbisogni, nel rispetto delle previsioni del Codice, ivi compresa l'acquisizione del CUP;
- la nomina del Responsabile Unico del Progetto per le fasi di propria competenza e del Direttore

dell'Esecuzione del Contratto;

- l'approvazione del progetto dell'appalto e degli altri documenti avente contenuto tecnico, in conformità alla normativa vigente in materia;
- l'adozione della decisione di contrarre o atto analogo;
- l'indicazione dei criteri e sub-criteri tecnici, delle formule di attribuzione dei punteggi, l'individuazione della soglia di anomalia e dei parametri per la valutazione della stessa;
- il supporto nella gestione di eventuali chiarimenti di natura tecnica richiesti durante la procedura di selezione del contraente;
- l'individuazione di idoneo personale, qualora richiesto, quale componente del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice;
- in caso di attivazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, valutazione dei giustificativi (anche con il supporto della commissione giudicatrice) e assunzione della relativa decisione;
- la stipulazione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, oltre che ogni adempimento presupposto o conseguente;
- la puntuale comunicazione ai competenti uffici di Agenzia Piemonte Lavoro degli elementi amministrativi, giuridici, contabili e fiscali necessari per assicurare le prestazioni di cui alla presente convenzione;
- gli adempimenti connessi, di propria competenza, riferiti alla fase esecutiva consistenti nella presa in carico del CIG tramite la piattaforma in uso, inclusi i prescritti obblighi informativi conseguenti.

3. In ogni caso, la presente convenzione si limita all'espletamento della procedura di individuazione del soggetto aggiudicatario, alla formulazione della proposta di aggiudicazione, alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario e all'aggiudicazione dell'appalto.

4. La stipula e l'esecuzione del contratto e il pagamento sono fasi disgiunte, demandate all'autonomia e alla responsabilità della Regione Piemonte.

5. La Regione Piemonte garantisce ad Agenzia Piemonte Lavoro, con la massima tempestività consentita e per il tramite del referente di cui al successivo articolo 6, il supporto e l'assistenza nell'esecuzione delle singole fasi della procedura di gara.

ARTICOLO 4 – UNITÀ ORGANIZZATIVA

- 1.** Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, saranno poste in capo al Settore Appalti, Patrimonio e Sicurezza di Agenzia Piemonte Lavoro.
- 2.** Il seggio di gara sarà composto da tre membri.
- 3.** La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri.

ARTICOLO 5 – CONFLITTO DI INTERESSI

- 1.** Il PR FSE+ Piemonte 2021-2027 ha adottato una specifica policy di prevenzione dei conflitti di interessi.
- 2.** Nel contesto della documentazione a corredo del documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PR FSE + Piemonte 2021-2027 sono stati approvati i moduli per le dichiarazioni di assenza conflitto di interessi e un'informativa specifica.
- 3.** Agenzia Piemonte Lavoro per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione è tenuta ad applicare quanto previsto con riferimento al PR per quanto riguarda la prevenzione e la gestione del conflitto di interessi.
- 4.** In previsione della nomina dal proprio Responsabile unico del progetto, dai componenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice e di ogni altra persona a vario titolo coinvolta nell'espletamento della procedura d'appalto di cui trattasi, Agenzia Piemonte Lavoro comunica alla Regione Piemonte i riferimenti dei soggetti che si ritiene di individuare per tali attività, affinché possa essere attivata da parte della medesima la modalità di controllo mediante la funzionalità "controllo ex ante" dello strumento ARACHNE.

In caso il controllo dia esito negativo, si potrà procedere con la nomina; in caso di esito positivo occorrerà invece procedere ad una valutazione del potenziale conflitto di interessi ed eventualmente ad una sostituzione.

5. Agenzia Piemonte Lavoro acquisisce il nominativo dei componenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice e di ogni altra persona a vario titolo coinvolta nell'espletamento della procedura d'appalto di cui trattasi, delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi con riferimento agli operatori economici partecipanti e ai relativi titolari effettivi.

6. Agenzia Piemonte Lavoro provvede alla conservazione delle predette dichiarazioni e assicura il loro tempestivo aggiornamento in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati.

7. Le copie delle dichiarazioni relative al conflitto di interessi sono trasmesse tempestivamente alla Regione Piemonte che procederà a effettuare le ulteriori verifiche previste.

ARTICOLO 6 – REFERENTI

1. Gli enti convenzionati individuano al proprio interno un referente con il compito di:
 - rappresentare l'ente nei confronti dell'altra parte convenzionata;
 - vigilare e controllare il regolare espletamento della procedura di affidamento in argomento;
 - tutelare gli interessi dell'ente di appartenenza nell'ambito della procedura oggetto di questa convenzione.

ARTICOLO 7 — CONTENZIOSO RELATIVO ALLA PROCEDURA D'APPALTO ESPLETATA DA AGENZIA PIEMONTE LAVORO

1. La Regione Piemonte è l'esclusiva titolare dei rapporti giuridici che si instaurano con l'aggiudicatario della procedura d'appalto espletata da Agenzia Piemonte Lavoro.

2. Il contenzioso sollevato da terzi in merito alla procedura d'appalto, in una delle articolazioni indicate al precedente articolo 3, comma 1, ricade su Agenzia Piemonte Lavoro.
3. Le spese di giudizio, i compensi professionali e ogni onere economico derivante dalla sentenza vengono integralmente rimborsate ad Agenzia Piemonte Lavoro da parte della Regione Piemonte, fatto salvo il caso in cui la soccombenza sia imputabile esclusivamente ad Agenzia Piemonte Lavoro.
4. La decisione di resistere o meno in giudizio e la scelta dell'avvocato patrocinatore viene assunta in accordo tra Agenzia Piemonte Lavoro e la Regione Piemonte; le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente ogni e qualsiasi supporto utile per il buon esito del giudizio.

ARTICOLO 8 – RAPPORTI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DEI COSTI

1. Agenzia Piemonte Lavoro mette a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività direttamente connesse allo svolgimento della procedura d'appalto espletata.
2. Agenzia Piemonte Lavoro è tenuta a rispettare gli obblighi informativi previsti dagli art. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, in particolare dovrà utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto relativo alla procedura di cui al precedente art. 2 il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ nazionale e dalla Regione Piemonte. Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>. La Regione Piemonte autorizza, inoltre, Agenzia Piemonte Lavoro all'utilizzo del proprio logo istituzionale, a titolo gratuito, nei documenti afferenti alla procedura,
3. Agenzia Piemonte Lavoro potrà utilizzare il proprio logo sui documenti afferenti alla procedura di cui al precedente art. 2.
4. Prima della pubblicazione del bando di gara Agenzia Piemonte Lavoro dettaglia e quantifica a preventivo alla Regione Piemonte i costi diretti che dovrà sostenere per l'espletamento della procedura d'appalto; a consuntivo tali costi dovranno essere rendicontati secondo le modalità di cui all'art 53, comma

1, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 (costi reali); in applicazione dell'art. 54, comma 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 sono altresì riconosciuti i costi indiretti relativi alle attività svolte, mediante un tasso forfettario del 5 per cento dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti e comprovati Agenzia Piemonte Lavoro.

5. La Regione Piemonte rimborserà Agenzia Piemonte Lavoro nella misura in cui siano effettivamente sostenuti e comprovati le seguenti tipologie di costi diretti:

— “incentivazione funzioni tecniche”: ai sensi dell'art. 45, comma 8 del Codice, riconoscimento ad Agenzia Piemonte Lavoro dell'incentivo per funzioni tecniche per un ammontare non eccedente il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2 del predetto art. 45 come previsto dalla disciplina degli incentivi della Regione Piemonte vigente al momento della liquidazione ; il 20 per cento di tale ammontare non sarà trasferito ad Agenzia Piemonte Lavoro, considerata la destinazione vincolata dei finanziamenti in parola;

— “costi di svolgimento”: eventuali anticipazioni di spese da parte di Agenzia Piemonte Lavoro, tra cui il contributo di gara ANAC.

6. La Regione Piemonte rimborserà ad Agenzia Piemonte Lavoro il 5 per cento dei costi diretti ammissibili effettivamente sostenuti e comprovati.

7. Il rimborso dei suddetti costi è dovuto dalla Regione Piemonte anche nel caso di gara dichiarata deserta.

ARTICOLO 9 – DURATA

1. La presente convenzione ha validità fino alla conclusione dell'iter amministrativo riferito all'aggiudicazione della procedura di gara in argomento.

ARTICOLO 10 — CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

1. Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione saranno devolute al Giudice Ordinario —
Foro di Torino.

ARTICOLO 11 — SPESE DELLA CONVENZIONE

1. Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico della Regione Piemonte.

ARTICOLO 12 — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Agenzia Piemonte Lavoro, limitatamente allo svolgimento delle attività amministrative relative alla procedura d'appalto considerata, tratta i dati personali per conto della Direzione Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e lavoro come "Responsabile (esterno) del trattamento" in virtù della presente convenzione.

2. Il Dirigente del Settore "Coordinamento dell'attuazione del programma FSE e delle altre iniziative cofinanziate" Dr. Ezio Elia, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2018, della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018 e, in ultimo, della D.D. 30 settembre 2022, n. 532, limitatamente alla realizzazione delle finalità della presente convenzione, nomina L'Agenzia Piemonte Lavoro quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile") all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

3. Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni e dalle istruzioni di seguito riportate.

4. L'attività affidata comporta, per il Responsabile, il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni di seguito indicate.

5. Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità delle attività affidate, dovrà essere limitato al tempo necessario all'espletamento della procedura d'appalto e alle conseguenti

attività di controllo da parte delle Autorità competenti indicate all'art. 3. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o le attività del Responsabile non fossero più svolte, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

6. Nello svolgimento dell'incarico Agenzia Piemonte Lavoro dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016.

7. Agenzia Piemonte Lavoro dovrà adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

8. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

9. Agenzia Piemonte Lavoro dovrà inoltre:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

10. Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal contratto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'erogazione delle attività previste dalla presente convenzione.

11. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della presente convenzione. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

12. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati Agenzia Piemonte Lavoro esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

13. Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui

all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

14. Con la presente convenzione, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

15. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

16. Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

17. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

18. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono

custoditi dati o documentazione relativa al contratto. In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

19. Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il contratto.

ARTICOLO 13 — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili e alla normativa di settore.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Torino, *data della sottoscrizione digitale*

Letto, sottoscritto e approvato

Agenzia Piemonte Lavoro

Regione Piemonte